

DELIBERAZIONE 21 GENNAIO 2021
14/2021/R/EEL

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 491/2020/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1142^a bis riunione del 21 gennaio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020, recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;

- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 751/2017/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 901/2017/E/com
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2016, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 584/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 497/2020/I/eel (di seguito: deliberazione 497/2020/I/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel, recante “Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel, recante “Servizio a tutele gradualità per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe) ha differito il previgente termine (dell’1 luglio 2020) di superamento del servizio di maggior tutela, inteso come superamento della c.d. tutela di prezzo, rispettivamente all’1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all’1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- nel dettaglio in tema di superamento della c.d. tutela di prezzo, la medesima legge ha intestato ancora una volta all’Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE) specifici adempimenti propedeutici a tali scadenze; in particolare, la citata legge 124/17 ha affidato:
 - all’Autorità il duplice compito di:

- (i) stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;
 - (ii) adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un “servizio a tutele gradualì per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica” (precedentemente denominato da tale legge “servizio di salvaguardia”), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- al MiSE di:
- (i) adottare, sentite l’Autorità e l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 60-bis);
 - (ii) definire, su proposta dell’Autorità e sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti all’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. elenco venditori di elettricità, art. 1 comma 81).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 491/2020/R/eel l’Autorità ha dato attuazione alle sopra richiamate disposizioni della legge 124/17, stabilendo il livello di potenza contrattualmente impegnata (ossia, fino a 15 kW) identificativo delle microimprese che avranno diritto al servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2021 e adottando le disposizioni per assicurare il servizio a tutele gradualì ai clienti senza fornitore alla data di rimozione della c.d. tutela di prezzo, prevedendo parimenti opportune misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di tali clienti;
- nel dettaglio la deliberazione 491/2020/R/eel definisce, da un lato, (A) la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele gradualì e, dall’altro, (B) le modalità di assegnazione dello stesso a partire dall’1 gennaio 2021, stabilendo che l’identificazione dei soggetti che erogano il servizio avvenga attraverso procedure concorsuali (nel c.d. *periodo di assegnazione a regime*) e prevedendo al contempo che il suddetto periodo sia preceduto da un periodo transitorio, di durata di sei mesi, intercorrente dall’1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (cd. *assegnazione provvisoria*), in cui la fornitura sia erogata dagli attuali esercenti la maggior tutela alle condizioni stabilite dall’Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in data 13 novembre 2020, il MiSE ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis* della legge 124/17, lo schema di decreto finalizzato a individuare le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali dell'energia elettrica e del gas nel mercato libero sul quale l'Autorità ha formulato il proprio parere con la deliberazione 497/2020/I/eel;
- a conclusione del procedimento di acquisizione dei pareri richiesti dalla legge 124/17 (e ricordati al primo gruppo di considerati), è stato adottato il decreto ministeriale del 31 dicembre 2020 che, con riferimento ai criteri e indirizzi per assicurare alle piccole imprese diverse dalle microimprese la continuità della fornitura dall'1 gennaio 2021 (art. 3), prevede:
 1. che il servizio a tutele gradualì disciplinato dall'Autorità riguardi tutte le piccole imprese che alla data dell'1 gennaio 2021 non abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di mercato libero;
 2. specifiche disposizioni per la disciplina del servizio in questione, stabilendo, tra l'altro, che l'individuazione dei fornitori sia effettuata da Acquirente unico S.p.A. (di seguito anche: Acquirente unico) sulla base di procedure concorsuali e che tali procedure concorsuali siano disciplinate con modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori e ad evitare la concentrazione dell'offerta, (i) mediante l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e da omogeneità dimensionali in termini di volumi e prevedendo, in un'ottica concorrenziale, (ii) la fissazione di una soglia di aree aggiudicabili ad un singolo operatore corrispondente a una quota di mercato massima pari al 35% del volume assegnabile; tale ultimo limite è da applicare sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;
 3. che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e del conseguente trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti ai nuovi esercenti individuati in esito alle procedure concorsuali, che dovrà completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, l'Autorità assicuri che non ci siano soluzioni di continuità per i clienti interessati, anche con modalità transitorie per il tempo strettamente necessario all'avvio del servizio non oltre l'1 luglio 2021;
 4. che ciascun esercente il servizio a tutele gradualì sia tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Autorità e non possa inserire nel contratto del servizio a tutele gradualì qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali disposte dall'Autorità.

RITENUTO CHE:

- l'attuale disciplina di cui alla deliberazione 491/2020/R/eel risulti generalmente in linea con le disposizioni del decreto ministeriale che indicano i criteri e gli indirizzi da seguire ai fini dell'assegnazione del servizio a tutele gradualì per le piccole

- imprese che a partire da gennaio 2021 non hanno più diritto al servizio di maggior tutela;
- in relazione alle specifiche misure individuate dal decreto per evitare la concentrazione dell'offerta, attinenti (i) ai criteri di identificazione delle aree territoriali e (ii) alla soglia di aree aggiudicabili ad un singolo operatore (riportate *sub 2.* del terzo gruppo di considerati), occorra precisare quanto segue:
 - le aree territoriali di cui alla deliberazione 491/2020/R/eel sono già state individuate tenendo in considerazione il criterio di omogeneità complessiva, in termini di volumi e morosità media tra aree (come peraltro argomentato in motivazione del provvedimento) pur nel rispetto del vincolo di non includere, in seno alla medesima area, zone geografiche caratterizzate da livelli di morosità relativa molto distanti tra di loro in modo tale da ridurre, per quanto possibile, il rischio che in certe aree si formino prezzi “sproporzionati” rispetto al costo del servizio, ciò in ossequio al dettato della legge 124/17 che intesta all’Autorità il preciso compito di adottare specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi; conseguentemente non si ravvede alcuna necessità di rivedere la configurazione di aree indicate nella predetta deliberazione;
 - la soglia di aree aggiudicabili da ciascun partecipante alle procedure concorsuali non risulta invece coerente con l’attuale regolazione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualì (la quale prevede una soglia del 50%) e conseguentemente necessità di una modifica della deliberazione 491/2020/R/eel;
 - in considerazione dell’approssimarsi della data di pubblicazione del Regolamento di gara da parte di Acquirente unico, prevista per il 22 gennaio 2021, sia necessario differire il termine di pubblicazione dello stesso al 29 gennaio 2021 così da permettere all’Autorità di riformare la deliberazione 491/2020/R/eel in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale del 31 dicembre 2020 riguardanti la soglia di aree aggiudicabili da ciascun partecipante alle gare e consentire parimenti ad Acquirente unico di modificare coerentemente il Regolamento di gara prima della sua pubblicazione

DELIBERA

1. di differire la data di pubblicazione del Regolamento di gara da parte di Acquirente unico, prevista per il 22 gennaio 2021, alla data del 29 gennaio 2021;
2. conseguentemente di modificare l’Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel, prevedendo che all’articolo 5, comma 5.2 le parole “Entro il 22 gennaio 2021” siano sostituite dalle parole “Entro il 29 gennaio 2021”.
3. di trasmettere la presente deliberazione ad Acquirente unico S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione e l’Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel così come modificato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.



21 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini